

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI CASSONETTI IN PLASTICA E METALLO DA LITRI 1800, 2400 E 3200 DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, DELLA CARTA E CARTONE E DEL MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA E LATTINE)

Indice

PARTE PRIMA - NORME GENERALI	3
DEFINIZIONI.....	3
ART. 1 - OGGETTO, DURATA E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO.....	3
ART. 2 – MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA, COLLAUDI E GARANZIA DELLA FORNITURA.....	5
ART. 3 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	5
ART. 5 - PAGAMENTI.....	7
ART. 6 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	8
ART. 7 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	9
ART. 9 - RICHIAMO ALLE LEGGI.....	9
ART. 10 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012.....	10
ART. 11 - PRIVACY.....	10
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI.....	10
ART. 13 - FORO COMPETENTE.....	10
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI GLI ACCORDI QUADRO.....	11
1 - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO.....	11
2 - BREVETTI.....	11
3 - GARANZIE.....	12
4 – CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	12
5 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA.....	13
6 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DIVERSI TIPI DI CASSONETTO.....	13

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- a) **Accordo quadro**: l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Operatore economico risultato aggiudicatario avente lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati da A.M.I.U. Genova S.p.A. stessa o per tutta la durata dell'accordo quadro.
- b) **Capitolato di gara**: il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di esecuzione della fornitura oggetto di ciascun accordo quadro.
- c) **Contratto**: contratto d'appalto specifico sottoscritto da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dall'Operatore economico e dettaglia almeno:
- Tipologia e quantità delle forniture
 - Tempi di consegna
 - Luogo di esecuzione (ove necessario)
 - Modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel Capitolato.
 - Obblighi dell'Operatore Economico e penali già riportati nel capitolato e nell'accordo quadro

ART. 1 - OGGETTO, DURATA E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO

Costituisce oggetto del presente capitolato la conclusione di due accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per la fornitura di cassonetti di differente materiale, di vario colore e volumetria (1800, 2400 e 3200 litri) destinati alla raccolta differenziata della frazione organica, della carta e del cartone e del multimateriale leggero (plastica e latte in banda stagnata/lattine in alluminio).

I cassonetti di nuova produzione, si dovranno intendere completi in ogni loro parte, funzionanti e pronti all'uso.

Ciascun accordo quadro cui è finalizzata la presente procedura avrà durata di **tre anni** decorrenti dalla stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà stipulare singoli contratti. I prezzi offerti in gara saranno rivalutati a partire dal secondo anno di vigenza degli accordi nella misura pari alla percentuale del 100% dell'adeguamento ISTAT previsto per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'ultimo mese dell'annualità precedente.

ACCORDO QUADRO 1 - NUMERO C.I.G. 587908024B

Fornitura di complessivi 3.200 cassonetti di vario colore e volumetria (1800, 2400 e 3200 litri) destinati alla raccolta differenziata della frazione organica, della carta e del cartone e del multimateriale leggero (plastica e latte in banda stagnata/lattine in alluminio),, così come meglio descritti all'ALLEGATO 1 - ACCORDO QUADRO 1 – CASSONETTI IN METALLO del Capitolato Speciale.

L'importo complessivo stimato per i 3.200 cassonetti è stabilito in € 2.029.000.= (Euro *duemilioneventinove*mila/00) oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza da interferenze pari a

zero, derivante da seguente elenco prezzi:

CASSONETTI in METALLO da litri 1800/2400/3200				
Tipo e consistenza numerica				
TIPO CASSONETTO	RIFIUTO/COLORE ⁽¹⁾	NUMERO	PREZZO UNITARIO EURO	COSTO TOTALE A GARA
CASSONETTO 1800	Frazione organica (marrone)	200	650	130.000
CASSONETTO 2400	Frazione organica (marrone)	1.500	650	975.000
CASSONETTO 3200	Indifferenziato (verde)	300	640	192.000
CASSONETTO 3200	Carta (bianco)	600	620	372.000
CASSONETTO 3200	Plastica & Lattine (giallo)	600	600	360.000
TOTALI		3.200		€ 2.029.000

ACCORDO QUADRO 2 - NUMERO C.I.G. 58790991F9

Fornitura di complessivi n. 600 cassonetti di vario colore e volumetria (2400 e 3200 litri) destinati alla raccolta differenziata della frazione organica, della carta e del cartone e del multimateriale leggero (plastica e latte in banda stagnata/lattine in alluminio), così come meglio descritti all'ALLEGATO 2 – ACCORDO QUADRO 2 – CASSONETTI IN PLASTICA del Capitolato Speciale.

L'importo complessivo stimato per i novecento cassonetti è stabilito in € 396.000,00.= (Euro *trecentonovantaseimila/00*) oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza da interferenze pari a zero, derivante da seguente elenco prezzi:

CASSONETTI in PLASTICA da 3200 litri				
Tipo e consistenza numerica				
TIPO CASSONETTO	RIFIUTO/COLORE ⁽¹⁾	NUMERO	PREZZO UNITARIO EURO	COSTO TOTALE A GARA
CASSONETTO 3200	Carta (bianco)	300	670	201.000
CASSONETTO 3200	Plastica & Lattine (giallo)	300	650	195.000
TOTALI		600		€ 396.000

Gli importi posti a base di gara per ciascun accordo e quelli conseguenti all'aggiudicazione sono presunti, pertanto in caso di mancato esaurimento degli stessi alla data di scadenza di ogni accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

⁽¹⁾ I colori di ciascuna tipologia di cassonetto potranno, nell'arco della vigenza dell'accordo quadro, variare a seconda del mutare delle esigenze di A.M.I.U. Genova S.p.A.; ciò non potrà comunque comportare pretesa alcuna da parte del fornitore che sarà obbligato ad adeguarsi alle nuove indicazioni senza costi aggiuntivi per il Committente.

Il committente si riserva di incrementare di 1/5 l'importo di ciascun accordo quadro alle medesime condizioni ivi previste.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva inoltre, nel rispetto dell'importo massimo aggiudicato di ciascun accordo quadro, di acquistare i cassonetti nelle diverse tipologie anche in numero differente da quello indicato nel capitolato speciale per ciascun tipo di cassonetto.

ART. 2 – MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA, COLLAUDI E GARANZIA DELLA FORNITURA

Tutti i cassonetti dovranno essere consegnati con le modalità e nei termini analiticamente indicati negli allegati tecnici di ciascun singolo accordo.

Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Il Fornitore dovrà dare comunicazione telefonica, almeno due giorni lavorativi prima della effettiva consegna ai n. 010/5584024 oppure 010/5584023, della disponibilità alla consegna dei contenitori in oggetto, perfettamente funzionanti, completi degli accessori d'uso e della eventuale documentazione prevista, che dovrà avvenire franco A.M.I.U. Genova S.p.A. presso uno dei seguenti siti aziendali presenti nel Comune di Genova: Corso Perrone 124/c, e comunque sulla base delle indicazioni che verranno fornite al momento della singola fornitura.

Tutti i cassonetti dovranno essere garantiti in ciascuna loro parte per un **periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi** dal collaudo definitivo con esito positivo, secondo quanto previsto dal singolo accordo quadro e dai relativi allegati tecnici.

ART. 3 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La penalità per ritardo nella consegna dei cassonetti è stabilita nella **misura del 1% (uno per cento) per ogni giorno di calendario di ritardo**, calcolata sull'ammontare netto della fornitura ordinata e non consegnata.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a cause di forza maggiore, superi di giorni 15 (*quindici*) di calendario il termine fissato con l'offerta.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta Aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La ditta Aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed in totale in danno dell'Impresa Aggiudicataria nei seguenti casi:

1. ritardo nella consegna dei cassonetti di oltre giorni quindici di calendario rispetto alla data ultima fissata;
2. In caso di cessione del contratto e/o violazione delle norme sul subappalto;
3. In caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
4. in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di datore di lavoro dell'appaltatore;
5. in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente;
6. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
7. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
8. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese

subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti;

9. In tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, A.M.I.U. Genova S.p.A. pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 5 - PAGAMENTI

Il Fornitore potrà emettere fattura per ogni singola fornitura prevista da ciascun accordo quadro. Le fatture saranno di norma pagate a giorni 60 (*sessanta*) dalla data del collaudo di ciascuna singola fornitura.

I pagamenti di cui sopra, con le indicate modalità tempistiche e quantitative saranno effettuati su stati di avanzamento, valutati a stima del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), per ogni singola fornitura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni stato di avanzamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla consegna dell'ultimo dei veicoli ordinati per ogni singolo accordo quadro e per ciascuna annualità e dopo l'approvazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a giorni 30 (*trenta*) nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al Fornitore sollecita

informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 6 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta Aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La Ditta Aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

A fronte di quanto sopra il Fornitore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 7 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione di ciascun accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, gli aggiudicatari dovranno presentare apposita garanzia di importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro.

Inoltre per ciascun contratto esecutivo di volta in volta stipulato a fronte dell'accordo quadro l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione di ciascun accordo quadro avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale dell'accordo quadro che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Operatore economico.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione dell'accordo quadro e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Inoltre l'Operatore economico sarà tenuto alla conclusione ed esecuzione dei singoli contratti conseguenti alla stipula dell'accordo quadro e secondo le modalità in esso analiticamente descritte.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula dei contratti, pertanto all'atto della stipula stessa l'aggiudicatario dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e sulla specifica tecnica ad esso allegati oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

8.1 È espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

8.2 Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che **qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare.** La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 30% della categoria prevalente.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 9 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e d.P.R. 207/2010 e

s.m.i.)

ART. 10 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 11 - PRIVACY

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI GLI ACCORDI QUADRO

1 - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal Fornitore oltre alla semplice conformità sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.

Le forniture di norma avverranno presso un sito dedicato nel quale non sono presenti rischi da interferenza, tuttavia qualora le forniture dovessero, per qualsiasi motivo essere effettuate in sito diverso da quello indicato nel presente capitolato e vi fossero rischi da interferenze, il Fornitore sarà tenuto a redigere, congiuntamente ad A.M.I.U. Genova S.p.A., per quanto di sua competenza, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Nessun elemento della fornitura dovrà contenere elementi, prodotti o composti pericolosi per la salute dei lavoratori e dei fruitori della stessa fornitura (per es. smalti o vernici impiegate non dovranno contenere piombo o suoi derivati).

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal Fornitore oltre alla semplice conformità sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.

Le forniture di norma avverranno presso un sito dedicato nel quale non sono presenti rischi da interferenza, tuttavia qualora le forniture dovessero, per qualsiasi motivo essere effettuate in sito diverso da quello indicato nel presente capitolato e vi fossero rischi da interferenze, il Fornitore sarà tenuto a redigere, congiuntamente ad A.M.I.U. Genova S.p.A., per quanto di sua competenza, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Nessun elemento della fornitura dovrà contenere elementi, prodotti o composti pericolosi per la salute dei lavoratori e dei fruitori della stessa fornitura (per es. smalti o vernici impiegate non dovranno contenere piombo o suoi derivati).

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.

2 - BREVETTI

I concorrenti dovranno esplicitamente dichiarare quali organi, pezzi, dispositivi, processi di lavorazione, ecc, intendono eventualmente adottare che siano brevettati da loro stessi o da terzi

ed inoltre dovranno dichiarare che nel caso di brevetti di terzi, si siano procurata la licenza di fabbricazione e di uso nella consapevolezza che eventuali diritti di brevetto e di licenza, sia per brevetti suoi, sia per brevetti di terzi, sono da ritenere compresi nei prezzi contrattuali.

3 - GARANZIE

Tutti i cassonetti dovranno essere garantiti, in tutte le loro parti, **per almeno anni 2 (due)** dalla data dal collaudo definitivo con esito positivo.

La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti il singolo cassonetto completo e la manodopera necessaria per la loro riparazione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi.

Per quanto riguarda gli eventuali interventi dei propri tecnici presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A., il Fornitore dovrà attenersi a quanto verrà stabilito nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" citato al precedente punto 1 - parte seconda, del presente capitolato.

4 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta deve attenersi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in quanto documentate, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative della stessa Ditta né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'appaltatore in compiti che non gli competono.

La Ditta riconosce il potere di verifica dell'esecuzione del servizio da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione della fornitura, intendendosi quale controllo delle fasi della stessa fornitura le seguenti attività:

- ▲ precollauda in fase di predisposizione commessa;
- ▲ collaudo di accettazione;
- ▲ collaudo definitivo.

Precollauda in fase di predisposizione commessa.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare, senza spese per il fornitore, eventuali verifiche del materiale o dei processi produttivi oggetto della presente commessa presso il fornitore, previo preavviso scritto- anche via fax- di almeno 48 ore prima.

Collaudo d'accettazione.

Avverrà presso le sedi che A.M.I.U. Genova S.p.A. indicherà all'atto della stipula del contratto.

Tale collaudo avrà luogo al termine della consegna e prima che siano messi in esercizio nelle zone operative. Il Rapporto di prova - rilasciato da enti accreditati secondo le norme UNI EN 12574 -2 di un campione fornito - deve essere consegnato **prima** di tale collaudo ed inviato alla **Direzione Area Qualità e Monitoraggio** , Via D'Annunzio 27 Genova.

Il collaudo d'accettazione si svolgerà entro 14 gg lavorativi dalla data di consegna del materiale e della documentazione.

Se in tale fase si dovessero rilevare differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, il Fornitore sarà avvertito tempestivamente mediante fax o raccomandata a/r e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari a rendere i contenitori idonei alle risposdenze tecniche indicate e al relativo collaudo di accettazione.

Collaudo definitivo.

a seguito del positivo collaudo di accettazione , i contenitori saranno messi in esercizio in toto o in parte da A.M.I.U. Genova S.p.A.

Se dopo un periodo di esercizio non superiore a 4 (quattro) mesi , non si saranno verificati cedimenti strutturali o anomali, rotture a causa di movimentazioni per svuotamento, posizionamenti e lavaggi, si procederà a stilare un certificato di collaudo definitivo con esito positivo.

Se nel periodo summenzionato, si dovessero registrare problemi ai contenitori e/o agli accessori previsti , nonché carenze progettuali o di assemblaggio o comunque qualsivoglia avvenimento che incida sull'affidabilità dei contenitori il fornitore sarà tempestivamente avvisato mediante fax o raccomandata a/r e dovrà provvedere a proprie spese ad effettuare tutti gli interventi necessari a rendere idonei i contenitori al collaudo definitivo. Tali interventi dovranno essere concordati con A.M.I.U. Genova S.p.A. e le risultanze saranno successivamente sottoposte a collaudo per i 4 mesi successivi all'effettuazione degli adeguamenti richiesti.

Per tutta la durata della fornitura A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare, senza spese per il fornitore, eventuali verifiche del materiale o dei processi produttivi oggetto della presente commessa presso il fornitore, previo preavviso scritto - anche via fax - di almeno 48 ore prima.

5 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

I cassonetti oggetto del presente accordo quadro dovranno essere consegnati, franco magazzino A.M.I.U. Genova S.p.A. sito in Corso Perrone, 124/c – Genova, o in altro luogo, sempre nel comune, che verrà indicato da A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il Fornitore dovrà garantire singole partite di fornitura da un minimo di 100 ad un massimo di 250 cassonetti entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di stipula di ogni singolo contratto conseguente alla stipula dell'accordo quadro. la composizione per tipologia ed il numero di cassonetti verrà indicata espressamente nel contratto stesso.

Il Fornitore si impegna comunque a dare comunicazione telefonica almeno due giorni lavorativi prima della effettiva consegna ai n. 010/5584024 oppure 010/5584023.

6 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DIVERSI TIPI DI CASSONETTO

I cassonetti oggetto della fornitura dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche indicate nelle sette “specifiche tecniche” allegate al presente capitolato.